



COMUNE DI LUNAMATRONA  
UFFICIO DEL SINDACO

\*\*\*\*\*

Via Sant'Elia n. 2  
09022 Lunamatrona  
Tel. 070 / 939026  
Fax 070 / 939678  
e-mail: [lunamatrona@comune.lunamatrona.ca.it](mailto:lunamatrona@comune.lunamatrona.ca.it)

Prot. n. 5609  
Del 20.05.2021

**Ordinanza n° 06/2021**

**OGGETTO: Pulizia terreni incolti e prescrizioni antincendio anno 2021.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che, si segnala la presenza all'interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze, di numerosi terreni di proprietà privata ricoperti da erbacee, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad alto rischio di infiammabilità i quali costituiscono un potenziale pericolo ai fini del diffondersi di eventuali incendi nella stagione estiva;

**CONSTATATO** che tale situazione, con l'immediato arrivo della stagione estiva, costituisce grave pericolo per la salute e l'incolumità pubblica data l'immediata vicinanza con le abitazioni private;

**CONSIDERATA** la necessità di adottare specifiche precauzioni finalizzate alla prevenzione degli incendi e al diffondersi di zecche;

**CONSIDERATO** che il termine ultimo entro il quale detti lavori devono essere eseguiti viene stabilito alla data del 15.06.2021;

**RITENUTO** necessario, al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo per la popolazione, procedere all'estirpazione delle erbacee e alla ripulitura dei terreni privati ricadenti all'interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze;

**VISTE** le prescrizioni regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento anno 2021, approvate con deliberazione n. 15/7 del 23.04.2021;

**VISTA** la legge 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;

**VISTO** l'art 50 e 54 del T.U.E.E.LL approvato con D. Lgs 267/2000;

**VISTO** il D.L. n°50/2003 convertito in legge il 15/05/2003, con il quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n.267/2000 inserendo il comma 1 bis all'art 7 bis;

**ORDINA**

All'interno del Centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe:

**Entro il termine perentorio del 15 Giugno 2021** tutti i proprietari e/o affittuari dovranno provvedere alla pulizia delle aree private (giardini, orti, cortili, campi incolti) da erbacee, rovi sterpaglie ed altro materiale secco e/o infiammabile, alla rimozione di eventuali rifiuti ed alla estirpazione dell'erba lungo il fronte delle proprie abitazioni, lungo i relativi muri di cinta, le facciate dei fabbricati e dei terreni limitrofi alle strade;

i proprietari e/o gli affittuari dei terreni siti nelle aree urbane periferiche al centro abitato, provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro del confine, di fasce protettive prive di qualsiasi materia infiammabile, di larghezza non inferiore ai 4 metri;

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "Allegato C";
- b) L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

### 1) E' tassativamente vietato:

- a) Effettuare la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;
- b) Procedere all'abbruciamento delle erbacee e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti.  
I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353 e sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste nella presente ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari a € 100,00 (euro cento) quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81,

Agli eventuali inadempienti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

### SI AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:


- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

### DEMANDA

- alle Forze dell'Ordine il controllo sull'esecutività della presente ordinanza;
- agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

**Lunamatrona 20 maggio 2021**

**IL SINDACO**  
**Dott. Italo Carruciu**



Copia della presente è pubblicata sull'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

Copia della presente è inviata per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

- Ufficio di Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri Lunamatrona;
- Comando Stazione Corpo Forestale e VV.AA. Sanluri;
- Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari;
- Questura di Cagliari.